

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SGAMBATURA PER CANI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani ed ai fruitori delle medesime.

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune (o il gestore dell'area) provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini. Lo svuotamento dei cestini per la raccolta delle deiezioni resta a totale carico del Comune.

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

- 1) I proprietari/conduuttori, di età non inferiore ai 14 anni, possono lasciare liberi i propri cani, iscritti all'anagrafe canina, sotto la loro custodia, nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo; ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
- 2) I proprietari/conduuttori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- 3) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
- 4) Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
- 5) Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
- 6) L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n. 15 cani.
- 7) E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del "calore".
- 8) E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
- 9) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Raccogliere le feci da terra oltre ad essere un segno di civiltà, peraltro obbligatorio, evita il rischio di diffusione di malattie e parassiti che vivono negli escrementi dei cani e che gli altri animali possono contrarre quando la annusano o la mangiano. Se vedete qualcuno che non raccoglie la cacca, l'invito è quello di farglielo notare.

- 10) I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Ai proprietari/conduuttori, di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.
I proprietari/conduuttori già all'interno dell'area dovrebbero richiamare sempre i loro cani al fine di non invadere la soglia di accesso. Anche questo fa parte dell'educazione del cane e aiuta il nuovo arrivato e i cani che sono già all'interno ad avere esperienze positive.
- 11) Ai proprietari/conduuttori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
- 12) I proprietari/conduuttori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Art. 7 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni

- 1) Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
- 2) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
- 3) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 9 Modifiche o integrazioni

Eventuali successive modifiche o integrazioni al presente Regolamento, di natura non sostanziale, vengono demandate alla Giunta Comunale.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.